

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
260/2022/R/TLR**

**ORIENTAMENTI IN MERITO ALLE MODALITÀ DI
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO DA SISTEMI DI
TELERISCALDAMENTO E TELERAFFRESCAMENTO NON EFFICIENTI**

Mercato di incidenza: teleriscaldamento e teleraffrescamento

14 giugno 2022

Premessa

Il presente documento per la consultazione si inserisce nell'ambito del procedimento per l'implementazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo 199/2021, avviato con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 22 marzo 2022, 122/2022/R/tr.

Nel presente documento sono descritti gli orientamenti dell'Autorità sulle modalità di esercizio del diritto di recesso da parte di utenti allacciati a reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento non efficienti, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 34, comma 2, del decreto legislativo 199/2021.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte in forma scritta, compilando l'apposito modulo interattivo disponibile sul sito internet dell'Autorità o, in alternativa, all'indirizzo PEC istituzionale (protocollo@pec.arera.it), entro il **30 giugno 2022**.*

Relativamente alle modalità dell'eventuale pubblicazione delle osservazioni, si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c), di seguito riportata. Si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Teleriscaldamento e Teleraffrescamento
Corso di Porta Vittoria, 27 - 20122 Milano

e-mail: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, (Titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito internet di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, Corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: rpd@arera.it.

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

Indice

1. Quadro normativo di riferimento	5
2. La disciplina vigente in materia di recesso	6
3. Obiettivi dell'intervento	7
4. Proposte per la definizione del regime semplificato di recesso da reti non efficienti	8

1. Quadro normativo di riferimento

- 1.1. Il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, (di seguito: D.lgs. 102/14) all'art. 10, comma 17, lettera b), prevede che l'Autorità definisca i criteri per la determinazione dei contributi di allacciamento delle utenze alle reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento (di seguito: telecalore) e le modalità per l'esercizio del diritto di "scollegamento".
- 1.2. Nell'esercitare i predetti poteri, l'Autorità deve perseguire la promozione della concorrenza, nonché lo sviluppo dei servizi di telecalore, nella prospettiva di una maggiore efficienza dei servizi e di tutela dell'utente.
- 1.3. L'Autorità, con deliberazione 18 gennaio 2018, 24/2018/R/tlr, ha approvato la disciplina in materia di criteri di determinazione dei corrispettivi di allacciamento e modalità di esercizio del diritto di recesso da parte dell'utente per il periodo di regolazione 1° giugno 2018 - 31 dicembre 2021. Nella definizione della relativa disciplina, l'Autorità ha perseguito i seguenti obiettivi di carattere generale:
 - definire criteri di determinazione dei contributi di allacciamento che siano certi e trasparenti e che, al contempo, non alterino la convenienza relativa delle diverse soluzioni impiantistiche per il riscaldamento e il raffrescamento, lasciando, per quanto possibile, che siano i segnali di mercato ad orientare le scelte dei consumatori nel mercato dei servizi di climatizzazione;
 - individuare modalità di esercizio del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete che consentano agli utenti del servizio di telecalore di poter passare a sistemi di climatizzazione alternativi tramite procedure semplici, certe e trasparenti, in modo da promuovere la concorrenza nel mercato dei servizi di climatizzazione, attraverso il superamento di eventuali barriere di carattere contrattuale;
 - assicurare la salvaguardia degli investimenti effettuati dagli esercenti, al fine di promuovere lo sviluppo del settore del telecalore.
- 1.4. La disciplina in materia di modalità di esercizio del diritto di recesso è stata revisionata con la deliberazione 25 giugno 2019, 278/2019/R/tlr, che ha introdotto misure differenziate in funzione delle caratteristiche degli utenti, al fine di tenere conto della forza contrattuale e delle competenze tecnico-economiche delle diverse tipologie d'utente. La suddetta disciplina (di seguito: TUAR), con deliberazione 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr, è stata aggiornata e sostanzialmente confermata per il secondo periodo di regolazione (1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2025).
- 1.5. Il quadro normativo di riferimento in materia di recesso è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: D.lgs. 199/21), con cui è stata recepita la Direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

- 1.6. In particolare, l'art. 34, comma 2, del D.lgs. 199/21, prevede che, nell'ambito delle disposizioni per la regolazione del servizio di telecalore, l'Autorità definisca una disciplina semplificata, da raccordare con quella adottata in attuazione dell'articolo 10, comma 17, lettera b), del D.lgs. 102/14, che agevoli il distacco da sistemi di telecalore non efficienti, qualora il soddisfacimento del fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile.
- 1.7. L'Autorità, con deliberazione 22 marzo 2022, 122/2022/R/eel, ha avviato un procedimento finalizzato, tra l'altro, alla modifica delle disposizioni vigenti in materia di recesso nel settore del telecalore, per tenere conto delle sopra citate disposizioni del D.lgs. 199/21. Il presente documento di consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità in materia.
- 1.8. L'Autorità intende concludere il procedimento entro il mese di settembre 2022, in modo da consentire l'applicazione delle relative disposizioni a partire dal 1 gennaio 2023.

2. La disciplina vigente in materia di recesso

- 2.1. In materia di diritto di recesso, il TUAR prevede che gli utenti possano recedere dal servizio in ogni momento, con un preavviso di un mese. Al solo scopo di consentire il recupero dei costi di allacciamento anche in caso di recesso anticipato dell'utente, è prevista la possibilità per gli esercenti di applicare un corrispettivo di salvaguardia, definito sulla base di criteri individuati dall'Autorità.
- 2.2. Le modalità di calcolo del corrispettivo di salvaguardia e il periodo di applicazione sono differenziate in funzione delle caratteristiche dell'utilizzatore del servizio, in modo da tenere conto della differente forza contrattuale e delle competenze di ciascuna tipologia di utente.
- 2.3. Per quanto concerne le modalità di calcolo, il comma 7.2 del TUAR prevede che l'ammontare iniziale del corrispettivo di salvaguardia sia pari:
 - a) nel caso di utente residenziale domestico, diverso da un utente socio della società cooperativa che gli fornisce l'energia termica, alla differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo applicato all'utente per la realizzazione dello stesso;
 - b) in tutti gli altri casi, alla differenza tra il costo di realizzazione dell'allacciamento, di estensione e/o potenziamento della rete e di ogni altra opera necessaria per fornire l'energia termica all'utente, al netto di eventuali contributi pubblici, e il corrispettivo totale applicato all'utente.
- 2.4. Il corrispettivo di salvaguardia effettivamente corrisposto dall'utente si riduce linearmente nel tempo, per tenere conto del progressivo recupero dei costi di

allacciamento da parte dell'esercente, fino ad azzerarsi al termine del periodo di applicazione, pari a:

- a) 5 anni per un utente residenziale, sia domestico sia non domestico, diverso da un utente socio della cooperativa che gli fornisce energia termica;
- b) 10 anni, per tutte le altre tipologie di utente.

2.5. L'Autorità, al fine di assicurare una adeguata gradualità nell'introduzione della disciplina, ha previsto infine un periodo transitorio in cui gli esercenti possono continuare ad applicare eventuali clausole volte a disciplinare il diritto di recesso, purché inserite in contratti antecedenti all'intervento dell'Autorità. La durata del periodo transitorio è differenziata in funzione delle caratteristiche dell'utente; in particolare, per gli utenti con potenza contrattuale minore o uguale a 350 kW, le clausole di recesso potranno essere applicate fino al 31 dicembre 2023, mentre per le altre tipologie di utenti fino al 31 dicembre 2028.

3. Obiettivi dell'intervento

- 3.1. La Direttiva (UE) 2018/2001 ha introdotto la possibilità per gli utenti allacciati a reti di telecalore non efficienti di recedere liberamente dal contratto di fornitura, al fine di promuovere l'utilizzo di sistemi di climatizzazione con un minor consumo di energia primaria non rinnovabile. La Direttiva prevede in ogni caso la possibilità di prevedere dei meccanismi di garanzia¹ per consentire agli esercenti di recuperare eventuali costi di disconnessione o eventuali costi non ammortizzati per l'allacciamento degli utenti.
- 3.2. L'approccio generale delineato dalla direttiva è sostanzialmente analogo a quello già previsto in ambito nazionale per la generalità degli utenti del servizio di telecalore. Come evidenziato nel Capitolo 2, gli utenti possono già recedere liberamente dal contratto di fornitura, a fronte del pagamento dell'eventuale corrispettivo di salvaguardia, determinato a partire dai costi affondati sostenuti dall'esercente per la realizzazione dell'allacciamento.
- 3.3. Il D.lgs. 199/21 prevede in ogni caso l'introduzione di un ulteriore regime semplificato, che faciliti le disconnessioni da sistemi di telecalore non efficienti, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di carattere ambientale delineati nella direttiva europea.
- 3.4. L'Autorità ritiene che tale regime semplificato possa essere definito a partire dalla disciplina vigente, prevedendo alcune modifiche alle modalità di determinazione del corrispettivo di salvaguardia, in modo da assicurare condizioni più favorevoli per la disconnessione di utenti allacciati a reti non efficienti rispetto a quelle previste per la generalità degli utenti del servizio di telecalore.

¹ Art. 24, comma 2 della Direttiva (UE) 2018/2001.

Spunti per la consultazione

S.1 *Si ritengono esaustivi i richiamati obiettivi generali da perseguire con l'intervento regolatorio in trattazione? Motivare la risposta.*

4. Orientamenti per la definizione del regime semplificato di recesso da reti non efficienti

- 4.1. Ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 102/14 una rete di telecalore si considera efficiente nel caso in cui, per la copertura della domanda di energia termica, utilizzi almeno:
- a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
 - b) il 50 per cento di calore di scarto;
 - c) il 75 per cento di calore cogenerato;
 - d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.
- 4.2. Il D.lgs. 199/21, all'articolo 34, comma 1, prevede che la qualifica di sistema di telecalore efficiente sia attestata dal Gestore dei servizi energetici (nel seguito: GSE) a fronte di una esplicita richiesta del gestore della rete. La partecipazione al meccanismo di certificazione avviene dunque esclusivamente su base volontaria ed è pertanto possibile che alcune reti non siano soggette a valutazione.
- 4.3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di recesso, si intende prevedere che sia consentito l'accesso al regime semplificato agli utenti allacciati a tutte le reti che non siano state qualificate come efficienti da parte del GSE (includendo pertanto anche le reti nella titolarità di operatori che non abbiano presentato alcuna richiesta di attestazione).
- 4.4. Il D.lgs. 199/21 prevede, inoltre, che l'attestazione del GSE sia effettuata annualmente sulla base dei dati inerenti alla produzione di energia termica nell'anno precedente ed è pertanto possibile che la qualifica di alcune reti possa modificarsi nel tempo.
- 4.5. L'Autorità è, dunque, orientata a prevedere che l'esercente debba tenere conto, nella determinazione delle modalità di recesso applicabili, della qualifica della rete posseduta al momento della richiesta di disconnessione da parte dell'utente. A tal proposito, al fine di aumentare la trasparenza di tale informazione nei confronti degli utenti, si intende introdurre l'obbligo per gli esercenti di pubblicare sul proprio sito internet, insieme alle informazioni sulle modalità di esercizio del diritto di recesso dalla fornitura², la disponibilità o meno della qualifica di rete di

² Obbligo previsto dal comma 9.3, lettera d), del TUAR.

telecalore efficiente e il conseguente aggiornamento di tale informazione entro 15 giorni dalla conoscenza da parte del gestore dell'eventuale modifica.

- 4.6. Il D.lgs. 199/21, come ulteriore requisito per l'accesso al regime di recesso semplificato, prevede che il fabbisogno energetico dell'utenza possa essere coperto con impianti che garantiscono un maggior risparmio di energia primaria non rinnovabile.
- 4.7. Ai fini della verifica del rispetto del citato requisito, si intende prevedere che l'utente allegghi alla richiesta di disconnessione una relazione tecnica di un progettista o di un tecnico abilitato che attesti la fattibilità dell'installazione di un impianto in grado di migliorare la prestazione energetica dell'ambiente climatizzato, con particolare riferimento ai consumi di energia primaria non rinnovabile.
- 4.8. Per quanto concerne le modalità applicative del regime semplificato, l'Autorità è orientata a rideterminare l'ammontare del corrispettivo di salvaguardia applicabile considerando un arco temporale di tre (3) anni (in luogo dei periodi indicati al precedente punto 2.4), indipendentemente dalla tipologia di utenza.
- 4.9. Nel caso in cui un utente presenti requisiti per accedere al regime di recesso semplificato, si intende inoltre prevedere la non applicabilità delle disposizioni transitorie di cui al comma 7.4 del TUA per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della regolazione.
- 4.10. Eventuali clausole relative a penali, altri corrispettivi o oneri, vincoli temporali di durata del contratto che siano incluse in contratti di allacciamento e/o di fornitura del servizio sottoscritti prima del 1 giugno 2018 non sarebbero pertanto più applicabili agli utenti di reti di telecalore non efficienti dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Spunti per la consultazione

- S.2 *Si condividono le modalità di verifica dei requisiti per l'accesso al regime di recesso semplificato? Motivare la risposta.*
- S.3 *Si condividono le modalità applicative del regime di recesso semplificato? Motivare la risposta.*
- S.4 *Si condivide l'orientamento di non applicare il regime transitorio di cui al comma 7.4 del TUA agli utenti che presentano i requisiti per l'accesso al regime di recesso semplificato? Motivare la risposta.*